



ORIGINALE



Ric. 278/21 Prefall.
Fell. 132/21
REP. 278/21
398

Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Monza
III Sezione civile
Fallimentare

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Maria Gabriella Mariconda

Dott. Caterina Giovanetti

Dott. Caterina Rizzotto

ha pronunciato la seguente

Presidente relatore

Giudice

Giudice

SENTENZA

nel procedimento per dichiarazione di fallimento

R.G. 278/2021 Pre-Fall.

promosso su istanza depositata in data

DA

IRON & STEEL FINANCIAL COMPANY S.r.l. [C.F. 10683720964], con sede legale in Giussano, Via Rimembranze 16 assistita e difesa dall'avv. Laura Lorenzon con studio in Giussano, Via Rimembranze 16, come da procura in atti;

RICORRENTE IN PROPRIO

e da

NEW TEAM Srl con l'avv. Davide Fazzi

DIEGO LAMBORGHINI con l'avv. Roberto Finocchiaro

RICCARDO RASI con l'avv. Roberto Scisca

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

rilevato in fatto che:

- con ricorso in data 2/8 novembre 2021, IRON & STEEL FINANCIAL COMPANY S.r.l. ha chiesto dichiararsi il proprio fallimento con contestuale rinuncia alla domanda di concordato in bianco depositata precedentemente, rinuncia a seguito della quale il Collegio con provvedimento separato ha dichiarato l'inammissibilità della domanda;
- in precedenza avevano depositato istanze per la declaratoria di fallimento anche tre creditori della Iron & Steel e precisamente Diego Lamborghini, New Tech Srl e Riccardo Rasi;

osserva quanto segue.

- L'istanza è stata presentata da soggetto munito dei necessari poteri, alla luce della relativa delibera prodotta come doc. 1.
- Sussiste pregiudizialmente la Giurisdizione del Giudice Italiano ai sensi dell'art. 3, paragrafi 1, Regolamento (UE) 2015/848, dato che la sede legale è situata in Giussano,



Via Rimembranze 16 e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del COMI.

Si deve quindi presumere la coincidenza tra sede legale dell'impresa e centro degli interessi principali (a tal proposito la Corte di Cassazione ha infatti statuito che: *"..ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1, Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura d'insolvenza sono i giudici dello Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere- per le società di persone e le persone giuridiche- che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicchè quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione, sicchè incombe sui creditori istanti l'onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società"*, cfr. Cassazione sez. un. 26.5.2016 n. 10925; in senso conforme Cassazione sezioni unite 6.2.2015 n. 2243).

- Sussiste poi, la competenza di questo tribunale, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in Giussano e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
- Per ciò che attiene i parametri di fallibilità, la ricorrente ha prodotto i propri bilanci, documentando l'inoperatività della soglia di esenzione avendo nell'anno 2020 un attivo superiore a € 1.800.000;
- Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, *"si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti"* (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789) ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo.
- È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, ben documentata ed illustrata dalla stessa ricorrente la quale ha riconosciuto di non essere in grado di adempiere i propri debiti ;
- alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di fallimento.

Come curatore viene confermato il dott. Nicosia che era stato nominato commissario provvisorio.

P.Q.M.

- 1) dichiara il fallimento di IRON & STEEL FINANCIAL COMPANY S.R.L. CF. 10683720964 con sede legale in Via Rimembranze, 16 Giussano ;
- 2) nomina Giudice Delegato la dott.ssa Maria Gabriella Mariconda;
- 3) nomina Curatore il dott. Giuseppe Nicosia (C.F. NCSGPP62A13Z326D) con studio in Sesto San Giovanni, Via Volta 24;






- 4) ordina il deposito - entro tre giorni - dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco creditori, ove non già eseguito a norma dell'art. 14 L.F.;
- 5) fissa per la comparizione del legale rappresentante della fallita e per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data dell'1 marzo 2022 ore 10.15 innanzi al Giudice Delegato dott.ssa Maria Gabriella Mariconda;
- 6) assegna ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione, secondo le modalità previste dall'art. 92 L.F., come modificato dalla L. n.221/2012 di conversione del D.L. n.179/2012, delle domande di insinuazione al passivo, rivendica, restituzione, rendendo noto che le domande presentate dopo tale termine sono per legge considerate tardive;
- 7) dispone che la Cancelleria provveda a notificare copia integrale della presente sentenza al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. ed a comunicare la sentenza per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. alle altre parti del procedimento prefallimentare e - a mezzo fax - al Curatore;
- 8) dispone, altresì, che la Cancelleria comunichi nel più breve tempo possibile all'Ufficio del Registro delle Imprese ove l'Imprenditore ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione per gli effetti di cui all'art. 17 L.F. anche in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Monza,08/11/2021 .

Il Cancelliere

Il Presidente Est.
Dott. *Maria Gabriella Mariconda*



Il Cancelliere

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa *Maria Mengoni*